

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

TRUST O FONDI SPECIALI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	TRUST O FONDI SPECIALI (EROGAZIONI LIBERALI DONAZIONI E ALTRI ATTIVITA' A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI)
Norma legislativa	DI 35/2005 – Legge 80/2005
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 26 Codice 12
Rigo del Modello 730	E 26 Codice 12

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

A decorrere **dall'anno d'imposta 2016**, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da soggetti privati **a trust** o a **fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave** senza sostegno familiare sono deducibili **nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di euro 100.000**.

In merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.LGS 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.